



**La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a  
goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo  
editoriale 27 febbraio 2022**

**ABSTRACT: *The Russian attack on Ukraine and the consequent dangers to world peace remind us that Peace constitutes an indefectible axiological prius of every inviolable right and every binding duty. So it is essential to underline that the maintenance of Peace is the preliminary and necessary condition for the effectiveness of every other constitutional principle.***

*1. Una confessione ed un'avvertenza*

A chi si accinge alla lettura debbo subito una confessione ed un'avvertenza. Questo scritto è trasportato, come una tavola da *surf*, dalla cresta dell'onda del sentimento. Un sentimento misto, fatto di indignazione e solidarietà, di dolore, di preoccupazione.

Di *indignazione* per il vile attacco portato dalla Russia di Putin all'Ucraina e di solidarietà piena al popolo tutto di questo Stato: uno Stato che, tuttavia, non è – a quanto mostrano gli eventi – considerato dal nuovo zar moscovita veramente tale, cioè *sovrano* (nell'accezione propria del termine), perché non libero di decidere da che parte stare (e, segnatamente, se far ingresso o no nella NATO). E a quanto sembra di capire, questa condizione, nella visione del Presidente russo, è condivisa anche dalla Finlandia e dalla Svezia e chissà da quale altro Stato ancora. Attacco vile, perché tale è chi si fa forte con i deboli e debole con i forti; premeditato da chissà quanto tempo e studiato nei minimi particolari, goffamente mimetizzato nella fase preparatoria sotto forma di esercitazioni militari alle quali neppure un bambino poteva dar credito.

Di *dolore* cocente, intensamente avvertito, davanti alle immagini trasmesse dalla televisione di uomini e donne, adulti e bambini, costretti a vivere nascosti alla meno peggio nei sotterranei, esposti al gelo ed alla fame, nel disperato tentativo di salvarsi dall'assalto dell'invasore.

Di *preoccupazione*, viva, per la piega che gli eventi in corso potrebbero avere nel prossimo futuro. *Historia magistra vitae*: le guerre si sa, infatti, come iniziano ma non si sa come potrebbero svolgersi e, soprattutto, con quale esito concludersi.

So, dunque, di non essere sereno nel consegnare per la stampa il frutto del mio pensiero. Mi si riconoscerà, però, una sola qualità: l'onestà intellettuale. Non ho mai, dico *mai*, scritto nulla per calcolo, in vista di trarne un qualche profitto personale o il compiacimento del principe di turno; di contro, *sempre* e *solo* ciò che penso, su cui magari mi sento insicuro (cosa che, per vero, mi capita assai spesso) e che tuttavia so essere il frutto genuino della mia mente.

Questa consapevolezza attenua, seppur solo in parte, gli effetti del sentimento suddetto.

Debbo, nondimeno, avvertire che quanto sto per dire lo coltivo dentro di me da almeno un paio di anni, da un tempo cioè in cui era inimmaginabile ciò che sta oggi accadendo; solo che, pressato da impegni di ricerca maggiormente urgenti (relazioni a convegni a raffica, ulteriormente ravvicinati con la invenzione dei c.d. *webinar* conseguenti alla pandemia sanitaria, ecc.), ho rimandato di continuo la elaborazione e messa a punto, in forma accettabile, della riflessione che mi accingo ora a rappresentare. La quale, dunque,

è una sorta di *abstract* ragionato di un lavoro che avrebbe ulteriormente richiesto un certo tempo prima di essere da me stesso considerato pronto per essere diffuso. La guerra non me lo ha consentito; e l'unico modo che ho per esprimere al popolo ucraino la mia vicinanza particolarmente sentita è quello di non far tardare oltre l'uscita dello scritto.

## 2. *La pace come prius assiologico indefettibile di ogni diritto fondamentale e di ogni dovere inderogabile*

Muovo da una triplice notazione iniziale, volutamente evidenziata nel titolo dato a questa riflessione: *a)* la pace è un bene assoluto, non disponibile né bilanciabile con alcun altro bene; *b)* è per la collettività ciò che è per l'individuo la dignità: un valore "supercostituzionale"; *c)* è oggetto di un diritto fondamentale, per un certo verso – come tenterò di dire tra un momento – il *primo* dei diritti, ma è anche allo stesso tempo oggetto di un dovere inderogabile, al cui adempimento dunque nessuno può sottrarsi.

Da dove nasce questo convincimento? Giova richiamare alla memoria un fatto a tutti noto, che ci riporta alla stagione esaltante della scrittura della Carta costituzionale e, prima ancora, all'altra, più lunga e travagliata, della seconda grande guerra, con ciò che ha rappresentato per milioni di persone che hanno patito sofferenze indicibili per effetto del suo accadimento (mi si consenta al riguardo il richiamo di un fatto personale che ha profondamente segnato la formazione del mio carattere e, forse, la scelta di dedicarmi allo studio del diritto costituzionale: mio padre è stato prigioniero in un *Lager* nazista da cui è miracolosamente uscito vivo, portando tuttavia nel suo corpo e nell'anima i segni della dolorosissima esperienza vissuta, forse perché come ufficiale medico gli era riservato un trattamento minimamente meno disumano di quello riservato agli altri internati).

Della pace – come si sa – si fa espressa parola nell'art. 11 della Carta, dunque in un enunciato espressivo di uno dei principi fondamentali dell'ordinamento. E se ne fa – è bene tenere a mente – in termini di valore sovraordinato rispetto alla sovranità, a quello stesso valore cioè che, di certo non per mero accidente, apre il libro costituzionale, tant'è che davanti alla pace ed in funzione del suo mantenimento la sovranità è obbligata a chinare il capo, soggiacendo a limiti la cui intensità e complessiva consistenza rimane nondimeno costituzionalmente indeterminata (proprio per ciò, però, la formula del disposto suddetto acquista ancora maggiore significato).

Ora, è bene mettere subito in chiaro che il richiamo alla pace (e alla giustizia) tra le Nazioni trae origine e giustificazione nella consapevolezza che, senza di essa, non può esservi un ordinamento d'ispirazione liberal-democratica: non c'è (e non può esservi), dunque, libertà, eguaglianza ed ogni altro valore di cui si compone il DNA di una liberal-democrazia.

Da queste succinte notazioni iniziali si trae – a me pare – una prima conseguenza che giudico essere di cruciale rilievo; ed è che la pace costituisce un *prius* assiologico indefettibile di ogni diritto inviolabile e – come dirò a momenti – di ogni dovere inderogabile, per la elementare ragione che nessuna situazione giuridica soggettiva è pensabile – con la connotazione complessiva posseduta in un ordinamento che si autodefinisce democratico – senza o al di fuori della pace. Ovviamente, la salvaguardia di quest'ultima è una condizione necessaria ma non sufficiente della salvaguardia dei valori restanti. È bene comunque tenere fermo questo *rapporto di condizionalità necessaria* che s'intrattiene tra la pace e i valori restanti.

Dunque, chi rivendica il godimento di un proprio diritto fondamentale, per ciò stesso e prima ancora, non può non rivendicare quello alla pace. Quest'ultima è, però, allo stesso tempo oggetto di un dovere, parimenti fondamentale come lo è il diritto: un dovere al quale – come si diceva – nessuno può sottrarsi. Certo, non v'è alcun enunciato che in modo esplicito lo qualifichi come tale. Dal mio punto di vista, tuttavia, non ve n'era (e non ve n'è) alcun bisogno, per una ragione che ai miei occhi appare di tutta evidenza.

Nella qualità di appartenente alla comunità statale, ciascuno di noi ha infatti il dovere di spendersi come può per la salvaguardia dei valori fondamentali dell'ordinamento nel loro fare "sistema" e, per ciò stesso, per la trasmissione integra nel tempo dell'ordinamento stesso, quale appunto risulta connotato all'insegna dei valori suddetti. E, poiché l'insieme dei valori dà l'identità costituzionale della Repubblica, è cioè la Repubblica nella sua essenza, se ne ha che il fondamento del dovere in discorso è nell'intera tavola dei valori di base dell'ordinamento.

Volendo, poi, rinvenire un enunciato evocabile in campo a sostegno del dovere stesso, può farsi richiamo dell'art. 54, col riferimento in esso fatto al dovere di fedeltà alla Repubblica, specie laddove si acceda all'ordine di idee secondo cui la fedeltà in parola richiede intima adesione ai valori fondanti la Repubblica stessa e, perciò, la produzione di ogni sforzo possibile perché essi abbiano modo di affermarsi nell'esperienza *magis ut valeant* e, integri, siano quindi dati in custodia alle generazioni a venire.

Il dovere di pace è, insomma, implicito in quello di fedeltà, ponendosi in funzione servente nei riguardi della salvaguardia della identità costituzionale e della integra trasmissione dell'ordinamento nel tempo.

La costruzione ora, in modo scarno ed approssimativo, raffigurata nelle sue linee portanti racchiude tuttavia in sé un punto debole che non può esser taciuto e che, per vero, non attiene alla connotazione di fondo della stessa bensì agli strumenti di cui l'ordinamento in atto dispone sul versante delle garanzie e che può mettere in campo al fine di imporre l'osservanza del dovere in parola. Non si tratta comunque – è bene precisare – di uno strutturale difetto proprio del dovere di cui qui si discorre ma di ciò che sta fuori di esso e che dovrebbe darvi sostegno.

Non è inopportuno al riguardo qui rammentare che non sono, invero, poche le previsioni costituzionali, persino tra quelle che esibiscono un linguaggio risoluto e fermo, che risultano sguarnite di efficaci strumenti a presidio del loro rispetto. Lo scarto tra le prescrizioni e le sanzioni al piano costituzionale si presenta, infatti, vistoso, da noi come altrove, al punto da far pensare che proprio questo sia uno dei tratti maggiormente caratterizzanti le norme costituzionali.

Anche per questo verso, la fedeltà alla Repubblica appare essere una sorta di *dovere di "chiusura" del sistema*. Perché, a conti fatti, le indicazioni date dalla Carta, specie per ciò che concerne i diritti e i doveri fondamentali, si affidano in ordine alla loro osservanza all'*idem sentire de re publica*, al senso cioè della comune appartenenza, del fare tutti assieme la *nostra* Repubblica, che ha una sua propria connotazione complessiva, diversa seppur affine a quella propria di altri Paesi pur appartenenti alla grande famiglia delle liberal-democrazie.

Il vero è che la Carta prefigura un modello di società e di ordinamento ancora in gran parte di là da venire. Lo si vede con esemplare nitore proprio nei principi fondamentali, laddove si immagina un modello ideale di comunità statale composta da persone libere (art. 2), eguali – *effettivamente eguali* (art. 3) –, operose (non casuale l'insistito riferimento al lavoro in ben due principi fondamentali: artt. 1 e 4), partecipi

della cosa pubblica (ancora art. 1); una comunità in seno alla quale le differenze, quali che ne siano le cause o le manifestazioni, sono viste non con disprezzo ma, tutt'all'inverso, quali immagini o proiezioni di un bene senza prezzo, per il loro tramite prendendo forma e concretezza il valore del pluralismo in ciascuna delle sue articolazioni e in tutte assieme. Tuttavia, a fronte di un modello sì avanzato e lungimirante stanno poi vistose timidezze e vere e proprie reticenze espressive, per ciò che attiene agli strumenti utilizzabili al fine di agevolare l'implementazione – perlomeno fin dove materialmente possibile – delle previsioni suddette.

Sarebbe tuttavia un errore grave, un'autentica torsione del modello costituzionale nelle sue più salienti espressioni, desumere dalle innegabili carenze di cui si ha riscontro nell'apparato sanzionatorio la insussistenza del diritto e dovere fondamentale di cui qui si è discusso. Piuttosto, fermo restando il riconoscimento della esistenza delle situazioni soggettive in parola, occorre chiedersi come possa porsi almeno in parte rimedio alle carenze suddette.

Non è di qui discutere di ciò che potrebbe esser fatto al riguardo. D'altronde, gli enunciati costituzionali, conformemente alla loro natura, si limitano il più delle volte ad offrire indicazioni di larga massima, essenzialmente *per principia*, rimandando quindi ad altri enunciati, posti da atti sprovvisti di forma costituzionale, per la loro opportuna specificazione-attuazione positiva, nonché per ciò che attiene a sedi, strumenti, procedure di garanzia.

È necessario, nondimeno, che si abbia piena avvertenza del fatto che la Costituzione e il diritto in genere vanno incontro a limiti loro propri invalicabili. Oltre una certa soglia, infatti, il diritto non sa e non può spingersi. Dove però si arresta la forza del diritto non si arresta la forza dell'etica che ha *in interiore hominis* il suo luogo elettivo e maggiormente accogliente, in seno al quale può essere accudita e custodita come si deve.

Ad essa, in ultima istanza, si affidano il diritto alla pace e il dovere di pace la cui congiunta affermazione richiede il generoso e fattivo concorso dell'intera comunità, non bastando allo scopo il pur nobile sacrificio di un pugno di eroi. Voglio augurarmi che questa speranza non resti delusa. Per la mia parte, posso solo dire che nell'innaturale bilanciamento che si profila all'orizzonte tra la liberal-democrazia e il gas non ho esitazione alcuna a schierarmi dalla prima parte. Senza il gas avrò freddo e, forse, pure fame; senza la libertà, però, non potrò più vivere.

*Antonio Ruggeri*